

Sent. n. 155/2026/C

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, Cons. Alberto Rigoni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al **n. 46705** del registro di segreteria, proposto da OMISSIS, nato OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Visciotto del Foro di Genova, ed elettivamente domiciliato in Genova, presso il suo studio legale in via I. Frugoni n. 11/6, come da procura in atti;

contro

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall' Avv. M. Nasso (C.F.: NSSMTR71A46L063A), elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n. 4/2 presso la sede INPS, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio Fantini in Roma, Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313;

Uditi, nella pubblica udienza del 29 settembre 2026, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Antonietta Monaco, l'avv. Francesco Visciotto per il ricorrente OMISSIS e l'Avv. Mariateresa Nasso, per l'INPS.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato OMISSIS conveniva in giudizio l'INPS, Istituto

Nazionale della Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:

a) il ricorrente ha prestato servizio nella Polizia di Stato dal 8.09.1981, data dell'arruolamento, fino al 31.01.2021, data in cui è cessato dal servizio, per limiti d'età, con la qualifica di commissario capo ed è, quindi, stato posto in quiescenza dal 1.02.2021, come si evince dal prospetto di liquidazione Mod. SM5007.

b) successivamente al pensionamento, dall'esame del Mod. SM5007 di liquidazione della pensione, il ricorrente poteva verificare che dal novero dei benefici computati dall'INPS nel calcolo dell'assegno erano stati omessi i quattro scatti previsti dall'art. 27, del D.lgs. n. 334/2000, comma 3 e comma 5, dei quali chiede l'applicazione.

c) alla luce di tale evidenza, ritenendo di averne diritto, il ricorrente con istanza via PEC in data 1.08.2025, inviava all'INPS domanda - diffida, ex art. 153, comma 1, let. b), del d.lgs. 174/2016, tesa a rivendicare il beneficio in parola in via amministrativa.

d) a tale diffida, l'INPS non dava riscontro e ometteva di riconoscere il beneficio invocato e di provvedere, in conseguenza, a correggere l'importo della pensione, in conformità della domanda, pur essendo decorso il termine dei 120 giorni previsto dall'art. 153, lett. b), Codice di giustizia contabile.

Ritenendo il comportamento dell'INPS in violazione di legge, egli agiva in giudizio per sentire accogliere le conclusioni di cui al ricorso.

Si costituiva in giudizio l'INPS che chiedeva il rigetto del ricorso.

In particolare, evidenziava che l'art. 27 del d.lgs. n. 334/2000 introduce un sistema transitorio e differenziato di benefici, chiaramente articolato in base al regime pensionistico applicabile e precisamente:

al comma 3 prevede il beneficio dei quattro scatti connesso al sistema retributivo;

al comma 4 il meccanismo compensativo per i soggetti in regime contributivo o misto, tramite il coefficiente di trasformazione a 65 anni e l'incremento ex art. 3, co. 7, d.lgs. n. 165/1997.

Il comma 5 della norma sopra richiamata, a parere dell'Istituto, non crea un'autonoma categoria di beneficiari, ma estende ai soggetti ivi indicati esclusivamente il regime di appartenenza, senza sovvertire la distinzione strutturale tra benefici retributivi e meccanismi contributivi.

Richiamava, poi, sentenza di questo ufficio, di rigetto di analoga questione.

La causa, trattata all'udienza del 21.05.2026, era stata rinviata per consentire all'INPS l'esame del documento prodotto da parte ricorrente, relativo ai lavori parlamentari che hanno condotto alla norma di cui chiede l'applicazione.

All'udienza del 29 settembre 2026 è comparso il ricorrente personalmente, l'Avv. Francesco Visciotto in difesa del ricorrente mentre per l'INPS era presente l'Avv. Mariateresa Nasso.

Le parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi.

DIRITTO

In mancanza di questioni preliminari, la Corte può passare direttamente al merito della controversia, che è fondata.

1. La questione controversa oggetto dell'odierno giudizio riguarda l'interpretazione dell'art. 27, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 334/2000 e, in particolare, l'applicabilità del beneficio di cui al comma 3, consistente in quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento, ai soggetti il cui trattamento pensionistico è determinato con il sistema di calcolo del "regime misto".

1.1. L’art. 27 sopra menzionato ai commi 3 e 4 stabilisce:

“*3. Ai funzionari di cui al comma 1 che raggiungono il sessantacinquesimo anno di età a partire dal 2002, vengono corrisposti, in aggiunta alla pensione determinata come stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento ed è assicurata, per il periodo intercorrente dalla data del collocamento a riposo e fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, la riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura concessi ai pari qualifica in attività di servizio.*

4. Nei confronti dei funzionari di cui al comma 3, il cui trattamento sarà liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, troverà applicazione il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età, previsto dalla tabella A allegata alla legge medesima, fermo restando il beneficio di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165”.

Il successivo comma 5, poi, aggiunge che “*Agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale di pubblica sicurezza, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, non ricompresi nella previsione di cui al comma 1 e che saranno collocati a riposo con i nuovi limiti di età di cui all'articolo 13, saranno applicate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4”*.

1.2. Risultano precedenti giurisprudenziali, giacché la medesima questione è già stata affrontata e risolta, in senso favorevole al riconoscimento del diritto, dalla Sezione Giurisdizionale per la Liguria, con le sentenze nn. 94/2022, 111/2023 e 12/2024.

2. Parte resistente tenta di superare le citate sentenze proponendo una ricostruzione della normativa incentrata sulla distinzione tra trattamenti pensionistici calcolati con il sistema retributivo e trattamenti determinati con il sistema c.d. misto o interamente retributivo.

Secondo questa ricostruzione, solo per i primi troverebbero applicazione i benefici di cui ai commi 3 e 5 della disposizione sopra richiamata, e quindi anche il diritto ai quattro scatti del 2,5% sull'ultimo stipendio. Di contro, per i trattamenti determinati con il sistema misto (o solo contributivo) troverebbe applicazione il comma 4 della disposizione predetta, che prevede solo il beneficio di trasformazione relativo ai 65 anni di età.

2.1 A ben vedere, la ricostruzione operata dall'Amministrazione resistente non appare condivisibile, sulla base di diverse considerazioni.

In punto di stretta interpretazione, la ricostruzione proposta dal resistente Istituto risulta neutralizzata dal chiaro disposto del comma 5 del citato art. 27 d.lgs. n. 334/2000, che, con una formulazione assolutamente inequivoca, dichiara applicabili, rispetto ai funzionari già in servizio alla data di entrata in vigore del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, non ricompresi nella previsione di cui al comma 1 e che saranno collocati a riposo con i nuovi limiti di età, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

2.2 Sotto un profilo sistematico, la norma ha una evidente finalità perequativa, consentendo a chi non è andato in pensione a 65 anni (sia con il sistema contributivo che con quello retributivo) di riallineare il trattamento pensionistico rispetto a chi ha lavorato più a lungo.

Difatti, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 344 del 2000 il personale appartenente ai ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato è collocato a riposo d'ufficio al

raggiungimento dei seguenti limiti di età, in relazione alla qualifica rivestita:

dirigente generale di pubblica sicurezza: 65 anni;

dirigente superiore: 63 anni;

qualifiche inferiori: 60 anni.

Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale sono collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età.

È evidente che a minor età anagrafica corrisponda una minore pensione. L'attribuzione del beneficio di cui al comma 3 dell'art. 27 consente a questi ultimi di fruire, in prospettiva, di un riallineamento di posizioni rispetto a coloro che sono andati in pensione a 65 anni.

Si tratta di una disposizione che riprende analoga normativa precedente (d.l. 387 del 1987) il cui art. 1, al comma 1, prevedeva che al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.

2.3 Anche la legge delega, da cui deriva il d.P.R. 334 del 2000, è ispirata a detta

finalità perequativa.

L’art. 5, comma 1, lett. d) della legge 78 del 2000 prevede tra i criteri direttivi l’adeguamento delle disposizioni concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare.

Ebbene, il d.lgs. 66 del 2010, codice dell’ordinamento militare, prevede una perequazione pensionistica, con scatti del 2,5%, quante volte vi siano disallineamenti tra trattamenti pensionistici come evidenziato dall’art. 1872 (Riliquidazione al personale nella riserva o in congedo assoluto del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo): “

1. L’ufficiale cessato dal servizio permanente per età o per invalidità e collocato direttamente nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello massimo di permanenza in ausiliaria, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati degli aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio trascorso nella predetta condizione.

2. Il diritto di cui al comma 1 spetta all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto dalla categoria dell'ausiliaria, in applicazione dell’articolo 995, in relazione alla minore durata della permanenza in ausiliaria”

Per le suesposte ragioni, quindi, il ricorso va accolto, con condanna al pagamento delle differenze retributive e degli interessi nella misura di cui al c.g.c..

3. Stante la particolarità della vicenda in esame, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

accerta il diritto del ricorrente a vedersi attribuire il beneficio previsto dal combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 27, D.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

accerta il diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione in godimento con il computo dei quattro scatti del 2,5 per cento ciascuno calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento, come previsto dalla disposizione citata.

condanna l'INPS a pagare le somme spettanti a titolo di arretrato sui precedenti ratei di pensione non adeguati.

Oltre a interessi e rivalutazione monetaria secondo il c.g.c.

Compensa per intero le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Bologna, 29 settembre 2026.

Il Giudice

Cons. Alberto Rigoni

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 5 ottobre 2026

p. il Direttore di Segreteria

dr.ssa Lucia Caldarelli

(f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se

esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 5 ottobre 2026

p. il Direttore di Segreteria

dr.ssa Lucia Caldarelli

(f.to digitalmente)